

N. 08206/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 01418/2013 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1418 del 2013, proposto da:  
Rete per la Parita', Pietanesi Romeo, Camilli Maria Luisa, Zangrilli  
Fabrizio, Di Tomassi Giancarlo, Brosco Addolorata, Di Placido  
Angelo, Di Tomassi Maria Pia, Di Placido Luana, Nichilo' Maria  
Teresa, Stella Luca, Dieni Carmela, Rossi Linda, Rossi Emilio,  
Lubracco Maria, Magnosi Sandro, Spiriti Federica, Isola Antonietta,  
Roscia Luigi, Fiaschetti Vittorio, Sabene Alessia, Zangrilli Beatrice,  
Zangrilli Mauro, Ludovisi Lucia, Nichilo' Paolo, Moscarelli Maria,  
Giovannoni Antonella, Sinibaldi Maria Cristina, Valleriani Alberto,  
Ferretti Chiara, Menichelli Rossella, Milazzo Salvatore, Strufaldi  
Emanuela, rappresentati e difesi dagli avv. Antonella Anselmo,  
Pierpaolo Carbone, con domicilio eletto presso Antonella Anselmo  
in Roma, c.so Francia, 197;

***contro***

Comune di Colleferro, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Colabianchi, con domicilio eletto presso Alberto Colabianchi in Roma, via Oslavia, 30;

***nei confronti di***

Eugenio Trani;

***per l'annullamento***

del Decreto prot.n. 84 del 6.12.2012, emesso dal Comune di Colleferro;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Colleferro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

- Che il Sindaco di Colleferro, comune con più di 15.000 abitanti, nel 2011, in occasione del suo secondo mandato, ha nominato cinque assessori, dei quali uno (assessore Cinzia Sandroni) di genere femminile, attribuendole le deleghe in materia di ambiente, sicurezza sociale, pubblica istruzione, formazione e cultura;
- Che con proprio decreto del 27 novembre 2012 il Sindaco ha

peraltro revocato il mandato e ritirato le deleghe, e dieci giorni dopo, con decreto del 6 dicembre 2012, il Sindaco ha ridefinito le deleghe di ciascun assessore, attribuendo al nominato assessore l'ing. Eugenio Trani le deleghe per ambiente e bilancio;

- Che in data 11 dicembre 2012, sulla G.U. n. 288, è stata pubblicata la Legge n. 215 del 23 novembre 2012 che ha modificato l'art. 6 del T.U.E.L., disponendo che gli statuti comunali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte comunali (art. 1, comma 1), e che gli enti locali provvedano ad adeguare gli statuti comunali entro sei mesi dalla sua entrata in vigore (art. 1, comma 2);

- Che nel gennaio 2013 alcune cittadine hanno chiesto al Sindaco la rimozione dell'ing. Trani per il fatto che, con la sua nomina, la giunta era divenuta monogenere, senza peraltro indicare candidature alternative di genere femminile.

- Che il Sindaco, con decreto dell'11 marzo 2013, ha rilevato che lo statuto comunale di Colleferro allo stato non contiene prescrizioni in tal senso ed ha disposto affinché siano predisposte le modifiche all'uopo necessarie, da sottoporre al vaglio del Consiglio comunale entro il termine di legge, mantenendo fino ad allora la situazione preesistente;

- Che con ricorso notificato il 5 febbraio 2013, la Rete per la parità (associazione avente quale scopo statutario la promozione delle pari opportunità), unitamente ad alcuni cittadini e cittadine di Colleferro

hanno impugnato il predetto decreto sindacale del 6 dicembre 2012 di nomina dell'Ing. Eugenio Trani e di ridefinizione delle deleghe di ciascun assessore, in quanto contribuente alla formazione di una giunta monogenere, unitamente a tutte le deliberazioni del consiglio comunale di Colleferro di presa d'atto della nomina dell'ing. Eugenio Trani quale componenti della giunta comunale di cui al decreto sindacale sopra menzionato ed allo Statuto del Comune di Colleferro, nella parte in cui non prevede il rispetto del principio comunitario, costituzionale, legislativo delle c.d. pari opportunità tra uomo e donna anche in materia di composizione della giunta;

- Che si è costituito in giudizio il Comune, chiedendo la reiezione del ricorso e della istanza cautelare in quanto infondati;
- Che alla Camera di consiglio convocata per la definizione dell'istanza cautelare il ricorso è apparso maturo per una decisione di merito con sentenza succintamente motivata, anche alla stregua dell'esigenza di assicurare una ragionevole certezza giuridica circa la situazione conseguente alle statuizioni di questo Giudice, e di tale eventualità sono stati avvertiti i difensori di parte presenti in giudizio;
- Che, in particolare, i motivi di ricorso, per come prospettati, si palesano fondati, nella premessa che il principio delle pari opportunità, come sancito dalla Costituzione, debba essere immediatamente e direttamente stabilito ed attuato nel caso concreto, in linea con gli indefettibili canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;

- Che ciò vale necessariamente anche per la fattispecie in esame, pur se la sua complessità ha richiesto un supplemento di esame del Collegio in più Camere di consiglio, e pur se riferita ad atti pacificamente definibili di "alta amministrazione" e riconducibili alla responsabilità del Sindaco di organizzazione degli strumenti volti ad attuare il programma politico ed amministrativo per il quale è stato eletto;

Che, infatti, alla stregua del principio di legalità sancito dall'art. 1 della Costituzione, la sovranità (così come, a maggior ragione, l'indirizzo politico locale) deve essere esercitata nelle forme e nei limiti sanciti dalla Costituzione, che comprende il rispetto degli impegni comunitari ed internazionali ed il principio - immediatamente precettivo e quindi operativo per ogni pubblica amministrazione - di pari opportunità di genere;

- Che neppure appaiono dubbi la legittimazione e l'interesse al ricorso dell'associazione e dei cittadini ricorrenti, trattandosi di un interesse, pur collettivo e superindividuale, diretto, attuale e concreto al rispetto del principio in parola nelle decisioni di Governo del Territorio cui si appartiene e di cui l'Ente intimato costituisce espressione esponenziale secondo il principio di rappresentanza democratica;

- Che, a tale ultimo riguardo, il Collegio osserva che per la tutela degli interessi collettivi e superindividuali si è affermato un nuovo criterio di riconoscimento della legittimazione ad agire, coincidente

con il principio di sussidiarietà orizzontale, ormai costituzionalizzato dall'art. 118, comma 4, Cost. che implica la piena valorizzazione dell'apporto diretto dei singoli e delle loro formazioni sociali (costituzionalmente rilevanti ex art. 2 Cost.) in modo che l'intervento pubblico assuma carattere sussidiario rispetto alla loro iniziativa), e che, in sede processuale, occorre quindi garantire a quegli stessi soggetti la più ampia possibilità di sindacare in sede giurisdizionale la funzione amministrativa dopo il suo esercizio da parte dei poteri pubblici;

- Che, nel merito, con i tre motivi di ricorso i ricorrenti assumono violate le norme internazionali e comunitarie, costituzionali ed attuative di legge, in materia di pari opportunità, cui deve essere riconosciuto un valore non meramente propulsivo e di incentivazione, e che implicano, come chiarito in via interpretativa dalla citata legge n. 215/2012, il divieto di composizione monogenere di una giunta comunale in quanto tale, così come statuito dalla più recente giurisprudenza di questo stesso TAR del Lazio, Sezione II Bis, in particolare con la sentenza n. 633 del 2013 sul Comune di Civitavecchia, cui il Collegio rinvia per una più approfondita valutazione della questione;

- Che non appare quindi necessario approfondire il quarto motivo del ricorso (difetto di motivazione) che attiene a profili meramente formali e procedurali;

- Che la copertura costituzionale, oltreché comunitaria, della tutela

delle pari opportunità di genere, anche quale base giuridica della più recente legislazione nazionale concernente la materia, consente al Collegio di non aderire alla richiesta del Comune resistente, di sottoporre all'interpretazione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la questione se la normativa comunitaria primaria e derivata in materia di pari opportunità vada interpretata nel senso che esige una percentuale minima di presenza di genere femminile nella composizione delle giunte comunali;

- Che, conclusivamente, a giudizio del Collegio assumono valore dirimente, ai fini della decisione del giudizio, da un lato il Preambolo della Carta dell'ONU, che sancisce tra gli obiettivi principali la "fedeltà nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti di uomini e donne" poi ripreso e ribadito da importanti Convenzioni internazionali, fra cui la Convenzione sui Diritti Politici delle Donne - adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1952, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 24.4.1967, n. 326; la Convenzione sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione contro le Donne (CEDAW), adottata il 18 dicembre 1979 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore nel 1981 a livello internazionale;

- Che, d'altro lato, a livello comunitario, rilevano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza che, nel riconoscere i diritti contemplati dalla Convenzione

Europea dei Diritti dell'Uomo, ha consacrato il divieto di ogni discriminazione sulla base del sesso (art. 21) e la parità tra uomini e donne (art. 23) come diritti fondamentali di tutti gli individui, da assicurare in ogni ambito, anche mediante l'adozione di misure a sostegno del genere sottorappresentato (art. 23, comma 2); nonché il Trattato di Amsterdam, che, oltre ad affermare la parità di genere ed il divieto di discriminazione basata sul sesso (artt. 2 e 3), ha previsto una base giuridica per l'adozione, da parte delle istituzioni comunitarie, di provvedimenti volti a combattere le discriminazioni fondate sul sesso e di misure d'incentivazione destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri per la realizzazione degli obiettivi di lotta alla discriminazione (art. 19 TCE).

- Che, sul piano interno, risultano dirimenti le vigenti previsioni costituzionali, considerato che è oramai pacificamente acquisita la portata precettiva del principio di pari opportunità all'accesso agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche di cui all'art. 51 della Carta Costituzionale, inteso come esplicazione del principio fondamentale di eguaglianza (art. 3) e a quest'ultimo accomunato dalla natura di diritto fondamentale. Al principio di pari opportunità deve quindi essere riconosciuta immediata efficacia applicativa, anche quale parametro di legittimità nazionale di attività amministrative discrezionali, e ciò vale anche per gli Enti locali, atteso che gli statuti comunali e provinciali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267- come modificato, da ultimo. dalla L. 23 novembre 2012, n.



215, devono stabilire norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per assicurare la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Inoltre, per le Regioni, l'art. 117, comma 7, Cost. precisa che "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive". Tale vincolo risulta ora ancor meglio specificato dalle modifiche introdotte dalla l. n. 215 del 2012, che come già considerato non introduce un principio nuovo ma si limita a chiarire la portata del già vigente precetto costituzionale, con l'ulteriore prescrizione per gli enti locali di adeguare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge i propri statuti e regolamenti (così TAR Lazio Roma, Sez. II Bis., n. 633/2013, cit.);

- Che il principio della parità di accesso alle cariche amministrative tra uomini e donne costituisce, quindi, espressione di un principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale, sancito dagli artt. 3, 49, 51 e 97 Cost., sicché lo stesso opera direttamente quale limite conformativo all'esercizio del potere amministrativo, anche in mancanza di specifiche disposizioni attuative;

- Che, in tale quadro, la citata recente decisione di questo Tribunale Amministrativo, in una prospettiva di effettività di tutela in senso sostanziale, ha statuito che la concreta attuazione del principio di

non discriminazione, in relazione ai principi di proporzionalità e adeguatezza discendenti dal diritto europeo e dall'attuazione della Corte di Strasburgo, deve essere individuata nella "garanzia del rispetto di una soglia quanto più approssimata alla pari rappresentanza dei generi, da indicarsi dunque nel 40% di persone del sesso sotto-rappresentato, altrimenti venendosi a vanificare la portata precettiva delle norme sin qui richiamate e l'effettività dei principi in esse affermati" (sent. n. 633/2013, cit.);

- Che il ricorso deve essere conclusivamente accolto, con l'annullamento dei provvedimenti impugnati e il conseguente dovere dell'Amministrazione comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi interessati dall'annullamento, alla stregua delle considerazioni svolte in motivazione, peraltro ferma restando la legittimità degli atti adottati medio tempore e fino alla ricostituzione dei nuovi organi alla stregua di un criterio di continuità dell'azione amministrativa;
- Che la novità e complessità delle questioni giustifica tuttavia la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 21 marzo 2013, 18 aprile 2013, 23 maggio 2013, con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)